Civile Ord. Sez. 5 Num. 28504 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26118/2024 R.G., proposto da

PEGORARO ISABELLE, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Daneluzzi;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO n. 778/2024 depositata il 21 ottobre 2024;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 ottobre 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. L'agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a. notificava a Isabelle Pegoraro la cartella esattoriale n. 11920150012448935, recante l'intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo dalla Direzione Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF e IVA a

séguito di controllo automatizzato ex artt. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972.

1.1 La pretesa erariale sottostante si fondava sulla contestazione dell'omesso versamento delle imposte dovute sui redditi dichiarati dalla contribuente per l'anno 2011, asseritamente derivanti dall'attività ricettiva di *bed & breakfast (B&B)* da lei esercitata.

2. L'intimata impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Venezia, sostenendo che i redditi in questione non le fossero in alcun modo riferibili, poiché prodotti e incamerati esclusivamente dalla Gestur s.r.l. Quest'ultima, allo scopo di «[...] *superare il vincolo normativo onde un bed & breakfast non può essere gestito da una società*», avrebbe «[...] *di fatto estorto alla ricorrente (nonché alla madre Scarpa Elena* [...]*) la simulazione di un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale la* [...] *Pegoraro sarebbe risultata gestire il B&B che, in realtà, aveva sempre e solo gestito la Gestur s.r.l.*».

3. La Commissione adìta, con ordinanza del 19 aprile 2018, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 3988/2015 r.g.n.r. pendente presso la Procura della Repubblica di Venezia nei confronti del legale rappresentante *pro tempore* della Gestur s.r.l.

4. Con successivo decreto n. 284/2022 del 31 agosto 2022 il Presidente della stessa Commissione dichiarava estinto il giudizio per inattività delle parti, rilevando che nel periodo trascorso dalla data del provvedimento di sospensione nessuna delle parti aveva «[...] *svolto alcuna attività e/o richiesta, il che fa*[ceva] *presumere mancanza di loro interesse alla prosecuzione del procedimento* [...]».

5. La contribuente proponeva allora reclamo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992.

6. Detto reclamo veniva accolto dalla Corte di giustizia tributaria (CGT)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di primo grado (già CTP) di Venezia, la quale, con ordinanza del 28 settembre 2022, revocava il provvedimento presidenziale di estinzione e fissava l'udienza per la prosecuzione del processo.

7. Successivamente, la medesima Corte definiva il giudizio con sentenza n. 13/2023 del 16 gennaio 2023, accogliendo il ricorso della Pegoraro e annullando la cartella impugnata.

8. La pronuncia veniva tuttavia riformata dalla CGT di secondo grado del Veneto, la quale, con sentenza n. 778/2024 del 21 ottobre 2024, accoglieva l'appello dell'Amministrazione finanziaria e annullava la decisione di primo grado.

8.1 I giudici regionali rilevavano che correttamente il Presidente della CTP aveva dichiarato l'estinzione del giudizio a causa della sua mancata riassunzione a istanza di parte entro il termine perentorio di sei mesi dall'archiviazione del procedimento penale. Nel merito soggiungevano che l'eccepita simulazione del contratto di associazione in partecipazione, nel frattempo accertata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 407/2022, non poteva spiegare effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, estranea al giudizio civile, fermo restando che la contribuente avrebbe potuto rivalersi *«a titolo risarcitorio»* verso la Gestur s.r.l. *«per l'intero ammontare della cartella di pagamento a lei notificata»*.

9. Avverso la menzionata sentenza n. 778/2024 Isabelle Pegoraro ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

10. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

11. Il 19 dicembre 2024 la ricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 4473/2024 R.G., indicato come *«connesso»* e *«avente ad oggetto la medesima vicenda, le medesime causae petendi e il medesimo svolgimento processuale»*.

12. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto disattesa l'istanza di riunione formulata dalla ricorrente, riferendosi il procedimento iscritto al n. 4473/2024 R.G. ad altra contribuente (Elena Scarpa), a diversa sentenza d'appello (la n. 726/2023 emessa dalla CGT di secondo grado del Veneto il 24 luglio 2023) e a differente cartella di pagamento (la n. 11920150012785048).

1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché la violazione dell'art. 24 Cost.

1.2 Si rimprovera alla Corte regionale di aver erroneamente annullato la sentenza di primo grado sul presupposto dell'intervenuta estinzione del processo. Essa avrebbe, infatti, tralasciato di considerare che l'ordinanza di sospensione del 19 aprile 2018 non aveva fissato alcun termine, tantomeno perentorio, per la ripresa del processo.

2. Con il secondo motivo sono lamentate, a norma dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 295 c.p.c.

2.1 Si imputa ai giudici d'appello di avere immotivatamente disatteso la deduzione con cui la contribuente si era doluta del fatto che il giudizio di primo grado non fosse stato sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di un processo civile, asseritamente pregiudicante, pendente dinanzi al Tribunale di Venezia.

3. Con il terzo mezzo sono prospettate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3.1 Si contesta alla Corte territoriale di non avere apprezzato, quale elemento di prova documentale, la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Venezia n. 407/2022, che aveva accertato la simulazione del contratto di associazione in partecipazione stipulato nel 2011 dalla Pegoraro con la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Gestur s.r.l. I giudici di seconde cure avrebbero inoltre omesso di valutare i documenti depositati dalla contribuente fin dal primo grado, dai quali sarebbe emerso che l'attività di B&B era gestita esclusivamente dalla predetta società.

4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2 e 53 Cost.

4.1 Si assume che la CGT di secondo grado, negando il dovuto rilievo probatorio alla citata sentenza del Tribunale di Venezia e ai documenti prodotti dalla Pegoraro, avrebbe disconosciuto tanto il principio di capacità contributiva quanto quello solidaristico posto a fondamento della potestà impositiva.

5. Il primo motivo è fondato.

5.1 Le questioni che esso pone sono state adeguatamente illustrate dalla parte impugnante, la quale, nel corpo del ricorso, ha trascritto o quantomeno riportato il contenuto essenziale degli atti e provvedimenti richiamati, tutti inseriti all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado e depositati in questa sede ai sensi dell'art. 372, primo comma, c.p.c.

5.2 L'osservanza del requisito di specificità di cui all'art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., richiesta anche in caso di deduzione di *errores in procedendo* (cfr. Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 6235/2019; Cass. n. 28072/2021), consente alla Corte, quale giudice del fatto processuale, di accertare i vizi denunciati mediante l'esame diretto degli atti di causa.

5.3 Dall'operata disamina si ricava che il decreto presidenziale di estinzione n. 284/2022 del 31 agosto 2022 era stato così motivato: «[...] *rilevato che il presente procedimento è stato sospeso* [...] *con provvedimento risalente nel tempo e che, nel periodo trascorso da allora fino ad oggi, nessuna delle parti ha svolto alcuna attività e/o richiesta, il che fa presumere mancanza di loro interesse alla prosecuzione del procedimento, in base al combinato disposto degli artt. 307 c.p.c. e 28 Dlgs. 546/92, dichiara l'estinzione del procedimento* [...]».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.4 Nell'annullare la sentenza di primo grado, con la quale la controversia era stata decisa nel merito sul presupposto della non intervenuta estinzione del processo, la CGT di secondo grado ha spiegato che:

- con ordinanza del 19 aprile 2018 il giudizio era stato sospeso *«fino alla definizione del procedimento penale attualmente pendente davanti alla Procura della Repubblica di Venezia al n. 3988/15»*, senza che alcun riferimento fosse stato fatto al giudizio civile che la Pegoraro aveva avviato dinanzi al Tribunale di Venezia al fine di ottenere l'accertamento della simulazione del contratto di associazione in partecipazione da lei stipulato con la Gestur s.r.l.;

- alla luce di ciò, «[…] *appar*[iva] *chiaro che sia l'intendimento del Giudice tributario che quello della parte contribuente era quello di condizionare la sospensione del giudizio alla conclusione del processo penale e non (anche) del processo civile pure pendente»*;

- poiché nessuna delle parti aveva provveduto a riassumere il giudizio tributario entro il termine di sei mesi dall'intervenuta archiviazione del suddetto procedimento penale, doveva ritenersi avverata la causa di estinzione contemplata dall'art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992.

5.5 Le surriportate argomentazioni si appalesano giuridicamente errate.

5.6 Come si è detto sopra, il giudizio tributario era stato sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Venezia a carico di persona diversa dalla contribuente.

5.7 Si trattava, con ogni evidenza, di una sospensione c.d. anomala, atipica o impropria, non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 né dal codice di procedura civile, le cui disposizioni, nei limiti di compatibilità, si applicano anche al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legislativo. Deve, in particolare, escludersi che fosse anche solo astrattamente configurabile la fattispecie prevista dagli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., atteso che il ricordato procedimento penale n. 3988/2015 R.G.N.R., oltre a riguardare un soggetto estraneo al giudizio tributario, si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari. Quando fu disposta la sospensione, non essendo stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero, mancava il presupposto perché quel procedimento potesse condurre a una sentenza suscettibile di assumere efficacia di giudicato nel giudizio tributario (cfr. Cass. n. 24268/2014; Cass. n. 313/2015; Cass. n. 11688/2018; Cass. n. 28284/2025). Tale presupposto, peraltro, non si è realizzato neppure successivamente, essendo stata disposta l'archiviazione delle indagini.

5.8 Inoltre, l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede espressamente che il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Ne consegue che il provvedimento di sospensione in esame non era meramente *praeter legem*, ma persino *contra legem*, ponendosi in diretto contrasto con il divieto imposto dalla disposizione richiamata (cfr. Cass. n. 4924/2013; Cass. n. 23199/2024).

5.9 Chiarito ciò, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte sono recentemente intervenute sulla questione di massima di particolare importanza se sia configurabile la sospensione impropria in senso lato del processo civile, se ad essa sia applicabile l'art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il *dies a quo* di decorrenza del relativo termine.

5.10 Con sentenza n. 14226/2026 il massimo consesso nomofilattico ha affermato i seguenti princìpi di diritto:

«Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d'ufficio o sull'accordo delle parti,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trova comunque applicazione l'art. 297 c.p.c.; il giudice, pertanto, non può dichiarare l'estinzione del processo qualora le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Accertata l'erroneità dell'ordinanza di sospensione, il giudice può invece, su istanza di parte o d'ufficio, fissare l'udienza per la prosecuzione della causa».

5.11 Tali *regulae iuris*, per la loro portata generale, vanno ritenute applicabili anche al giudizio tributario. In quest'ultimo, come nel processo civile, è ammesso il regolamento di competenza c.d. improprio, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., avverso l'ordinanza di sospensione (cfr. Cass. n. 18104/2013; Cass. n. 4790/2016; Cass. n. 16210/2018; Cass. n. 18061/2021). L'onere di riattivare il processo sospeso mediante istanza di trattazione, da presentare entro il termine perentorio di cui all'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone, tuttavia, una sospensione riconducibile alle ipotesi legali.

5.12 Alla stregua dei princìpi surriferiti, vertendosi, nella specie, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ipotesi di sospensione atipica, il giudizio di primo grado non poteva essere dichiarato estinto per la sua mancata ripresa entro il termine anzidetto, a prescindere dalla circostanza che l'ordinanza del 19 aprile 2018, illegittimamente emessa, non fosse stata impugnata con regolamento di competenza.

5.13 La decisione impugnata è dunque affetta dal vizio denunciato con il primo motivo, che va accolto. Non osta a tale conclusione il fatto che la ragione giuridica dell'accoglimento sia diversa da quella prospettata dalla ricorrente: nell'esercizio della funzione nomofilattica, la Corte può infatti accogliere il ricorso anche per una diversa ragione giuridica, purché fondata sui fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 3437/2014; Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 27704/2020; Cass. n. 35535/2023).

6. I restanti motivi rimangono assorbiti dall'accoglimento di quello appena esaminato.

7. Le considerazioni sul merito della controversia impropriamente inserite nella motivazione della sentenza costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria e svolte solo *ad abundantiam*, in quanto provenienti da un giudice spogliatosi della *potestas iudicandi* a séguito della dichiarata estinzione del processo (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. U. n. 19704/2015, Cass. n. 19419/2021, Cass. n. 32092/2024, Cass. n. 30721/2025, Cass. n. 23100/2026).

7.1 Tanto trova conferma nel dispositivo finale, con il quale i giudici regionali si sono limitati ad annullare la sentenza di primo grado, che aveva escluso la detta estinzione.

8. Per quanto precede, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va disposta la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale esaminerà la causa nel merito.

8.1 Al giudice di rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale